

Allegato al Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ISTITUTO COMPENSIVO A. MANZONI DI CORMANO

Titolo I – Finalità, ambito di applicazione e riferimenti normativi

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico, degli studenti e, per quanto di competenza, delle famiglie.
2. Le finalità sono: a) garantire un utilizzo consapevole, sicuro ed eticamente responsabile dell'IA; b) tutelare studenti, famiglie, personale e Dirigente scolastico; c) valorizzare le potenzialità didattiche e organizzative dell'IA nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il Regolamento si fonda in particolare su:


- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Legge n. 132/2025;
- DM 166/2025 – Linee guida MIM;
- Legge n. 92/2019 (Educazione civica);
- Regolamento d'Istituto e Regolamento di disciplina.

Titolo II – Definizioni

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **Sistema di IA:** sistema automatizzato che, per obiettivi espliciti o impliciti, genera output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.
2. **Strumenti di IA:** programmi, applicazioni, piattaforme e sistemi di IA messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati internamente.
3. **Agente di IA (AI agent):** sistema intelligente autonomo in grado di eseguire compiti con limitato o nullo intervento umano.
4. **Sistema di IA ad alto rischio:** sistema rientrante nell'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.
5. **Deployer:** soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità.



Titolo III – Principi generali di utilizzo

Art. 4 – Principi comuni

1. L'utilizzo dell'IA avviene nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, responsabilità umana, tutela dei dati personali e non discriminazione.
2. L'IA costituisce uno **strumento di supporto** e non sostituisce la responsabilità professionale, educativa e decisionale delle persone.
3. È vietato l'uso dell'IA in contrasto con le finalità educative della scuola o che possa arrecare danno a persone, istituzione o comunità scolastica.

Titolo IV – Uso degli strumenti di IA da parte dei docenti

Art. 5 – Uso didattico

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della progettazione didattica, della personalizzazione dei percorsi e della valutazione formativa.
2. La scelta degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e con criteri analoghi a quelli adottati per i materiali didattici.
3. L'utilizzo non deve comportare costi per studenti e famiglie, salvo approvazione secondo le procedure previste.

Art. 6 – Limiti e responsabilità

1. I docenti rispettano i limiti di età previsti dai fornitori degli strumenti di IA.
2. La responsabilità delle decisioni e dei contenuti resta sempre in capo al docente.
3. L'uso di sistemi di IA ad alto rischio o di AI agent è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico e con supervisione umana.

Titolo V – Uso degli strumenti di IA per attività istituzionali

Art. 7 – Attività amministrative e organizzative

1. L'uso dell'IA per la redazione di atti, documenti e comunicazioni istituzionali deve rispettare le norme su privacy, sicurezza dei dati e protezione dei sistemi informatici.
2. La responsabilità del contenuto degli atti resta in capo al soggetto che utilizza l'IA.
3. L'impiego di sistemi ad alto rischio è subordinato ad autorizzazione del Dirigente scolastico.

Titolo VI – Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti

Art. 8 – Uso didattico e formativo (limiti di età)

1. In conformità alla normativa vigente (GDPR e normativa nazionale sul consenso digitale), l'utilizzo degli strumenti di IA è regolato come segue: a) **Scuola**



dell'infanzia (3–5 anni): è vietato l'uso diretto di strumenti di IA da parte dei bambini. Eventuali utilizzi hanno esclusivamente finalità organizzative o progettuali da parte dei docenti. b) **Scuola primaria (6–10 anni):** non è consentito l'uso diretto e autonomo di strumenti di IA. È ammesso esclusivamente l'uso **mediato dal docente**, senza creazione di account personali e senza inserimento di dati personali degli alunni. c) **Scuola secondaria di primo grado (11–13 anni):** è consentito l'uso **guidato e didatticamente strutturato** degli strumenti di IA, sotto la responsabilità del docente. La creazione di account personali o l'uso di piattaforme esterne è subordinata al **consenso informato dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale**, come previsto dalla normativa italiana che fissa a **14 anni** l'età del consenso digitale.

2. In tutti gli ordini di scuola è vietato l'uso di strumenti di IA che prevedano la profilazione automatica, il riconoscimento biometrico o emotivo, o la valutazione automatizzata degli alunni.

Art. 9 – Responsabilità, trasparenza e profili disciplinari

1. Lo studente resta responsabile dei contenuti prodotti con l'IA.
2. L'uso improprio dell'IA può costituire infrazione disciplinare.
3. Resta ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo degli strumenti di IA al di fuori dell'ambiente scolastico.


Titolo VII – Formazione, PTOF ed Educazione civica

Art. 10 – Formazione del personale

1. L'Istituto promuove attività di formazione sull'alfabetizzazione all'IA per docenti e personale ATA.
2. La formazione include aspetti normativi, etici, didattici, di sicurezza e di tutela dei dati personali.

Art. 11 – Studenti e famiglie

1. L'educazione all'uso consapevole dell'IA rientra nell'insegnamento dell'Educazione civica.
2. La scuola promuove iniziative informative rivolte alle famiglie.



Titolo VIII – Sicurezza, privacy e valutazione dei rischi

Art. 12 – Privacy e DVR

1. Il DPO/RPD è coinvolto nell'aggiornamento delle informative privacy.
2. Il DVR è aggiornato per considerare i rischi connessi all'uso dell'IA, inclusi stress lavoro-correlato e rischi psicosociali.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 13 – Entrata in vigore e aggiornamenti

1. Il presente Regolamento è sottoposto al Collegio dei docenti per parere e successivamente agli organi collegiali competenti.
2. È soggetto ad aggiornamento in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica.

Approvazione Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2025